

STATUTO

TARAB - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BELLUNO BL VIA RICCARDO BROI
17

Numero REA: BL - 449854

Codice fiscale: 01296510256

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-09-2024 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto N.25480 di raccolta	
	STATUTO	
	DELLA SOCIETA' COOPERATIVA	
	"TARAB - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto,	
	normativa applicabile	
	Art. 1 - Denominazione e sede	
	1.1) Ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n.381, e degli artt. 2512 e 2513 del Codice Civile, è costituita la società cooperativa a mutualità prevalente e senza fini di lucro denominata "TARAB - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con sede nel Comune di Belluno.	
	1.2) Ai sensi del art. 1, comma 4, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.112, la Cooperativa ha di diritto la qualifica di impresa sociale.	
	1.3) Con delibera del consiglio di amministrazione possono essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia sia all'estero, nonché trasferita la sede sociale nell'ambito del medesimo comune.	
	1.4) Il trasferimento della sede sociale in un comune diverso comporta modifica dello statuto e compete all'Assemblea dei soci.	
	Art. 2 - normativa applicabile	
	2.1) Alla cooperativa si applicano, oltre a quanto stabilito	

	nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizio-	
	ni del codice civile e delle leggi speciali in tema di so-	
	cietà cooperative, in particolare la legge 8 novembre 1991,	
	n.381 e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni	
	sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibi-	
	li.	
	Art. 3 - Durata	
	3.1) La cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre	
	2064 (duemilasessantaquattro).	
	3.2) La durata può essere prorogata con delibera dell'Assem-	
	blea dei soci.	
	TITOLO II	
	Scopo ed oggetto sociale	
	Art. 4 - Scopo e attività mutualistica	
	4.1) La Cooperativa intende perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione so-	
	ciale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-	
	sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo 1, primo comma,	
	lettera a) della L. 8 novembre 1991, n.381, nonché la gestio-	
	ne di attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a),	
	b), c), d), l), e p) del decreto legislativo 3 luglio 2017,	
	n.112.	
	4.2) La Cooperativa ha scopo mutualistico ai sensi della L.	
	8 novembre 1991, n.381 e svolge la propria attività senza fi-	
	ni speculativi e consentendo ai propri Soci e ai propri Lavo-	

	ratori:	
	- occasioni di occupazione ed autorealizzazione personale e	
	professionale garantendo: le migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali, una formazione continua e l'inseri-	
	mento in un contesto lavorativo orientato alla promozione	
	del benessere dei propri Soci, dei propri Lavoratori e delle	
	rispettive famiglie;	
	- un modello di welfare interno finalizzato alla conciliazio-	
	ne dei tempi di vita dei propri Soci e Lavoratori, al suppor-	
	to alla loro rete familiare, nonché al superamento delle dif-	
	ficoltà personali attraverso una logica mutualistica inclusi-	
	va, cooperativa e solidaristica e orientata al benessere in-	
	dividuale, familiare e della Comunità;	
	- la possibilità di partecipare attivamente al miglioramento	
	della qualità della vita non solo della Cooperativa, ma, per	
	mezzo di questa, anche del territorio e della Comunità su	
	cui insiste.	
	4.3) Nella propria azione, la Cooperativa:	
	- attua i principi della "Convenzione ONU sui diritti del-	
	l'infanzia e dell'adolescenza" e della "Garanzia Europea del-	
	l'infanzia 2021";	
	- promuove politiche volte alla riduzione degli svantaggi	
	culturali, emotivi, sociali e relazionali fin dalla prima in-	
	fanzia promuovendo sia la piena inclusione di ciascuno, acco-	
	gliandone e valorizzandone ogni forma di peculiarità e di di-	

	versità, sia l'autonomia e l'autodeterminazione degli indivi-	
	dui;	
	- concorre attivamente al miglioramento della qualità della	
	vita della Comunità e alla valorizzazione del territorio in	
	cui opera mediante un approccio generativo, di sostenibilità	
	ambientale e sociale e di affermazione dei valori della soli-	
	darietà, della giustizia, del pluralismo democratico, della	
	libertà, della responsabilizzazione, dell'inclusione e del-	
	l'equità sociale, in stretta attuazione dei principi fonda-	
	mentali della Costituzione Italiana e dei principi e valori	
	dell'Unione Europea;	
	- adotta una carta dei valori e un codice comportamentale,	
	approvati dall'Assemblea dei Soci, cui i propri Soci e Lavo-	
	ratori debbono inderogabilmente e lealmente attenersi.	
	4.4) La cooperativa può svolgere la propria attività anche	
	con i terzi.	
	Art. 5 - Oggetto	
	5.1) La Cooperativa idea, progetta, organizza e gestisce ser-	
	vizi, attività ed interventi, sia in via diretta, sia per	
	conto di Enti pubblici e/o privati, negli ambiti:	
	- socio-sanitario, sociale, sanitario ed educativo, con par-	
	ticolare attenzione alle attività previste nell'ambito della	
	programmazione dei piani di zona e dei documenti istituziona-	
	li di pianificazione socio-sanitaria, educativa e scolastica	
	dei territori in cui opera;	

	- dell'istruzione, della formazione professionale, delle at-	
	tività culturali di interesse sociale con finalità educati-	
	ve, della formazione extra-scolastica, con particolare rife-	
	rimento alla prevenzione della dispersione scolastica, al	
	successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bulli-	
	smo ed al contrasto della povertà educativa, delle attività	
	ludico-ricreative con finalità educative e di conciliazione	
	dei tempi di vita delle famiglie.	
	5.2 Le attività del precedente comma includono, a titolo e-	
	semplificativo e non esaustivo:	
	- doposcuola, sostegno ai compiti e alle fragilità;	
	- centri estivi, invernali e ricreativi, laboratori ed atti-	
	vità didattiche e ludico-ricreative per bambini e ragazzi;	
	- Gestione di Asili nido, di scuole paritarie, scuole profes-	
	sionali, corsi di formazione ed universitari;	
	- servizi ed interventi psicoeducativi, di sostegno alla ge-	
	nitorialità, di supporto e di sostegno a bambini e ragazzi	
	anche con fragilità o marginalità e alle loro famiglie;	
	- progettazione, organizzazione e gestione di sistemi e ser-	
	vizi di conciliazione dei tempi di vita e di incremento del-	
	la qualità della vita;	
	- attività di formazione e di <i>team building</i> ;	
	- Scrittura di progetti, anche per la partecipazione a bandi	
	pubblici e privati, finalizzati prevalentemente al conseguì-	
	mento dello scopo sociale;	

	- attività scolastiche integrative ed extrascolastiche qua-	
	li: refezione e mensa, trasporto scolastico, accompagnamento	
	minori o ragazzi con fragilità o marginalità, convitto, ospi-	
	talità di minori;	
	- servizi di supporto ed accoglienza di richiedenti asilo e	
	rifugiati, con particolare attenzione ai MSNA (Minori Stra-	
	nieri Non Accompagnati);	
	- effettuazione di servizi, attività ed interventi previsti	
	dai piani di zona delle aree geografiche in cui la Cooperati-	
	va opera;	
	- ogni altra attività complementare, utile o funzionale allo	
	svolgimento delle attività indicate nel presente articolo e	
	al perseguimento dello scopo sociale.	
	5.3) La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni	
	commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute	
	necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto socia-	
	le, prestare fideiussioni e garanzie reali o personali, an-	
	che a favore di terzi, e assumere partecipazioni e interes-	
	senze in altre società o imprese, purché tali operazioni sia-	
	no svolte nel rispetto delle inderogabili norme di legge.	
	5.4) La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei	
	soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel	
	rispetto della normativa tempo per tempo vigente.	
	Art. 6 - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica	
	6.1) Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutua-	

	listici, gli amministratori rispettano il principio di pa-	
	rità di trattamento nei confronti dei soci.	
	6.2) In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutua-	
	listici, la parità di trattamento deve essere rispettata an-	
	che nell'accesso al welfare interno e nella ripartizione dei	
	ristorni.	
	6.3) Possono essere redatti regolamenti che determinino i	
	criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	mutualistica tra cooperativa e soci.	
	6.4) Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, de-	
	vono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze pre-	
	viste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni del-	
	l'atto costitutivo.	
	Titolo III	
	Soci	
	Art. 7 - Numero e requisiti dei soci	
	7.1) Il numero dei soci è illimitato e non può essere infe-	
	riore a quanto stabilito dalla Legge.	
	7.2) Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci	
	diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere inte-	
	grato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la	
	cooperativa si scioglie.	
	7.3) Le persone fisiche socie appartengono ad almeno una del-	
	le seguenti categorie:	
	- Soci Fondatori: coloro che, concependo e condividendo l'as-	

	setto valoriale alla base di questo Statuto ed essendosi per-	
	sonalmente e fattivamente attivati per costituire una Coope-	
	rativa che attivamente declini tali principi contribuendo in	
	modo positivo alla Comunità e al Territorio, risultino dal-	
	l'atto costitutivo della Cooperativa essere i soggetti che	
	hanno dato vita alla Cooperativa;	
	- Soci Cooperatori: coloro che, per formazione, esperienza o	
	motivazione personale possono collaborare, svolgendo la pro-	
	pria attività lavorativa, al raggiungimento delle finalità	
	sociali, in conformità alla legge e al presente statuto;	
	- Soci Volontari: coloro che, nel rispetto delle norme vigen-	
	ti, ed in particolare della L. 381/1990, prestano la propria	
	attività gratuitamente. A costoro non si applicano i contrat-	
	ti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro, ad	
	eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli	
	infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai Soci Vo-	
	lontari spetta il rimborso delle spese eventualmente effet-	
	tuate a favore della Cooperativa purché siano autorizzate	
	dall'organo amministrativo;	
	- Soci Fruitori: coloro che, pur non prestando attività lavo-	
	rativa o volontaria, possono usufruire direttamente o indi-	
	rettamente a vario titolo dei servizi e del sistema di welfa-	
	re della Cooperativa;	
	- Soci Sovventori: persone che, secondo le norme vigenti,	
	concorrono alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecno-	

	logico o per la ristrutturazione o il potenziamento azienda-	
	le.	
	7.4) Possono altresì essere socie le persone giuridiche pub-	
	bliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamen-	
	to e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali,	
	ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 novembre 1991, n.381.	
	7.5) Non possono divenire soci coloro che esercitino in pro-	
	prio o per conto di terzi attività in concorrenza con quella	
	della Cooperativa, salvo che ciò non sia espressamente auto-	
	rizzato dall'organo amministrativo.	
	7.6) Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sot-	
	toposte a pegno o vincoli e si considerano vincolate a favo-	
	re della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbli-	
	gazioni che i soci contraggono con la medesima.	
	Art. 8 - Procedura di ammissione	
	8.1) La persona fisica o giuridica che intenda diventare so-	
	cio della Cooperativa dovrà presentare all'organo amministra-	
	tivo domanda scritta di candidatura, contenente tutte le in-	
	formazioni previste dall'apposito regolamento approvato dal-	
	l'Organo amministrativo.	
	8.2) qualora le informazioni acquisite non risultino suffi-	
	cienti per una completa valutazione degli elementi previsti	
	al comma successivo, l'organo amministrativo può chiedere al-	
	la persona candidata integrazioni ed ulteriore documentazio-	
	ne.	

	8.3) l'Organo amministrativo si pronuncia sulla domanda di	
	ammissione entro 90 (novanta) giorni tenendo conto:	
	- di quanto previsto dalla Legge, dal presente Statuto e dai	
	regolamenti della Cooperativa;	
	- del potenziale contributo mutualistico che la persona can-	
	didata può offrire al conseguimento dello scopo sociale in	
	relazione alle sue esperienze maturate, alle capacità profes-	
	sionali, ai titoli conseguiti e agli aspetti motivazionali;	
	- delle dichiarazioni contenute nella domanda e della docu-	
	mentazione ad essa allegata;	
	- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di	
	instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'inte-	
	resse dell'aspirante socio;	
	- della compatibilità dell'ammissione del nuovo socio con	
	l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddi-	
	sfare gli interessi dei propri soci;	
	- della presenza o meno di precedenti o procedimenti penali	
	o di circostanze specifiche che possano rendere inopportuna	
	l'ammissione a socio, anche in considerazione del tipo di at-	
	tività svolta dalla Cooperativa e/o dei possibili riflessi	
	sulla sua credibilità, affidabilità o reputazione;	
	- della dichiarazione dell'aspirante socio di condividere,	
	accettare - ed attenersi a - quanto previsto da: Statuto del-	
	la Cooperativa, deliberazioni, Carta dei Valori, codice com-	
	portamentale, regolamenti e policy della Cooperativa;	

	- dalla valutazione comparativa di tutti i rischi e di tutti	
	i benefici complessivi per la Cooperativa e per la persona	
	candidata per caso di ammissione o di non ammissione come so-	
	cio;	
	- di ogni altra informazione comunque acquisita.	
	9.4) L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata sul libro dei soci.	
	9.5) Il rigetto viene motivato e comunicato agli interessati	
	entro trenta giorni dalla decisione.	
	9.6) in caso di rigetto della richiesta di ammissione da par-	
	te dell'organo amministrativo, la persona candidata può chie-	
	dere che sull'ammissione si pronunci l'assemblea dei soci,	
	che entro 90 (novanta) giorni assumerà una decisione secondo	
	i criteri previsti dal presente articolo.	
	Art. 9 - Diritti dei soci	
	9.1) Spettano ai soci tutti i diritti partecipativi ed ammi-	
	nistrativi previsti dalla Legge e dal presente Statuto.	
	9.2) I soci esercitano i propri diritti nei modi previsti	
	dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti interni.	
	9.3) Spettano ai soci i diritti:	
	- di voto;	
	- di nomina del Consiglio di Amministrazione;	
	- di accedere alle misure di welfare aziendale e ai ristorni;	
	- di recedere dalla qualità di socio alle condizioni stabili-	
	te dal presente Statuto;	

	- di verificare l'attività degli amministratori;	
	- di essere informati sulle decisioni, sulle strategie azien-	
	dali e sulle problematiche emergenti;	
	- di partecipare democraticamente alla vita della Cooperati-	
	va.	
	Art. 10 - Obblighi dei soci	
	10.1) Il socio deve versare l'importo della quota sottoscrit-	
	ta nelle modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.	
	10.2) Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilan-	
	cio di esercizio deve inoltre versare:	
	- il sopraprezzo eventualmente determinato in precedenza	
	dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;	
	- l'eventuale tassa di ammissione annualmente stabilita dal-	
	l'organo amministrativo in relazione alle relative spese di	
	istruttoria.	
	10.3) Il socio, a pena di esclusione ha l'obbligo:	
	- di instaurare rapporti mutualistici con la Cooperativa in	
	conformità ai regolamenti approvati:	
	- di osservare il presente Statuto, la carta dei valori, il	
	codice comportamentale, i Regolamenti interni, le delibera-	
	zioni adottate dagli organi della Cooperativa e le <i>policy</i> a-	
	ziendali.	
	10.4) Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio	
	dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha	
	l'onere di comunicare:	

	- il proprio domicilio ed ogni sua variazione;	
	- l'indirizzo della propria email e/o PEC ed ogni sua varia-	
	zione.	
	10.5) Gli amministratori sono tenuti a far tempestiva annota-	
	zione nel predetto libro dei soci delle iscrizioni e varia-	
	zioni previste dal comma precedente.	
	Art. 11 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori	
	11.1) Le quote dei Soci non possono essere cedute, salvo e-	
	spressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.	
	11.2) Il socio che intende trasferire la propria quota deve	
	darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con let-	
	tera raccomandata o PEC alla Cooperativa.	
	11.4) Il Consiglio di Amministrazione concede o nega al So-	
	cio l'autorizzazione al trasferimento entro novanta giorni	
	dal ricevimento della richiesta.	
	11.5) Decorso tale termine senza riscontro, il Socio è libe-	
	ro di trasferire la propria partecipazione e la società deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requi-	
	siti previsti per divenire socio.	
	11.6) Il provvedimento che nega al Socio l'autorizzazione de-	
	ve essere motivato. Contro il diniego, il Socio, entro ses-	
	santa giorni dal ricevimento della comunicazione, può propor-	
	re opposizione al Tribunale.	
	Art. 12 - Acquisto di quote proprie	
	12.1) Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quo-	

	te della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto	
	e il complessivo indebitamento della società è superiore ad	
	un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti de-	
	gli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultan-	
	ti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	
	Titolo IV	
	Scioglimento del rapporto sociale	
	Art. 13 - Recesso	
	13.1) Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:	
	- dal presente statuto;	
	- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;	
	- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in	
	quanto compatibili.	
	13.2) Sono cause di recesso:	
	a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;	
	b) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di so-	
	cietà o altro ente.	
	13.3) Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo	
	di lettera raccomandata o PEC.	
	13.4) L'organo amministrativo deve riscontrare la domanda di	
	recesso entro novanta giorni dal suo ricevimento.	
	13.5) Se sussistono i presupposti del recesso gli amministra-	
	tori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della do-	
	manda.	
	13.6) Se non sussistono i presupposti del recesso, gli ammi-	

	nistratori devono darne comunicazione al socio il quale, en-	
	tro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione,	
	può proporre opposizione innanzi al Tribunale.	
	13.7) Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla leg-	
	ge, il recesso ha effetto dalla data di comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda, per quanto ri-	
	guarda sia il rapporto sociale sia i rapporti mutualistici.	
	13.8) Il recesso non può essere parziale.	
	Art. 14 - Esclusione	
	14.1) L'esclusione del Socio può aver luogo:	
	a) per il mancato pagamento della quota sottoscritta, nono-	
	stante l'organo amministrativo gli abbia chiesto di provvede-	
	re, fissando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni;	
	b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal	
	rapporto mutualistico;	
	c) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la par-	
	tecipazione alla Cooperativa;	
	d) per l'esercizio da parte del socio, in proprio o per con-	
	to di terzi, di attività che, per dimensioni, tipologia, e/o	
	dislocazione sul territorio dell'attività, sono identiche o	
	affini o concorrenti o incompatibili all'impresa esercitata	
	dalla Cooperativa così da potersi porre con essa in in posi-	
	zione di potenziale concorrenza, o potenziale conflitto d'in-	
	teressi, o potenziale incompatibilità rispetto ai valori fon-	

	danti previsti dal presente Statuto o dalla carta dei valori	
	o dal codice comportamentale;	
	e) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad	
	una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea,	
	dai pubblici uffici;	
	f) a seguito di sentenza di condanna o in presenza di conclamati procedimenti penali che possano impedire o ostacolare	
	lo svolgimento delle attività aziendali o il raggiungimento	
	dello scopo sociale o possa avere riflessi negativi sulla	
	credibilità, affidabilità o reputazione della Cooperativa;	
	g) per fallimento del socio;	
	h) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.	
	14.2) L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previa intimazione al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.	
	14.3) Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	14.4) Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 15 - Morte del socio	
	15.1) Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta e se, nel caso siano più di uno, no-	

	minano un rappresentante comune. In caso contrario gli eredi	
	del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota se-	
	condo le disposizioni di legge e del presente statuto.	
	Art. 16 - Liquidazione e rimborso della quota	
	16.1) La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bi-	
	lancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio.	
	16.2) La liquidazione della quota comprende il valore nomina-	
	le delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale, e i dividendi eventualmente	
	maturati e non corrisposti.	
	16.3) La liquidazione della partecipazione sociale non com-	
	prende anche il rimborso del soprapprezzo.	
	16.4) Il pagamento deve essere effettuato nel termine massi-	
	mo di centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 17 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi	
	17.1) Il socio che cessa di far parte della società risponde	
	verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la	
	cessione della partecipazione si è verificata.	
	17.2) Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto asso-	
	ciativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio u-	
	scente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevu-	
	to per la liquidazione della quota.	
	17.3) Nello stesso modo e per lo stesso termine sono respon-	

	sabili verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Titolo V	
	Patrimonio e mutualità	
	Art. 18 - Patrimonio sociale	
	18.1) Il patrimonio della cooperativa è costituito da:	
	a) capitale sociale, che è variabile e formato:	
	- dai conferimenti dei soci rappresentati da quote di valore	
	minimo pari ad Euro 25,00 (venticinque);	
	- dai conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di	
	strumenti finanziari;	
	b) riserva legale;	
	c) eventuale sovrapprezzo;	
	d) riserva straordinaria;	
	e) ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista	
	per legge.	
	Art. 19 - Prevalenza della mutualità	
	19.1) La cooperativa si prefigge di svolgere la propria atti-	
	vità in modo democratico ed in prevalenza nell'ambito della	
	mutualità.	
	19.2) in conseguenza della prevalenza mutualistica:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	

	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimo-	
	nio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i divi-	
	dendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione.	
	Titolo VI	
	Bilancio, capitale sociale e strumenti finanziari	
	Art. 20 - Capitale sociale	
	20.1) Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi va-	
	lore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.	
	20.2) Le quote sono indivisibili.	
	20.3) Nessun socio può avere una quota di importo superiore	
	al limite previsto dalla legge.	
	Art. 21 - Bilancio	
	21.1) L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.	
	21.2) Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provve-	
	dono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.	
	21.3) Salvo diversa previsione di Legge, per l'approvazione	
	del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro cento-	
	venti giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure	
	entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla	

	redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della società.	
	Art. 22 - Utili	
	22.1) La delibera sull'utilizzo degli utili provvede a desti-	
	narli:	
	a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta	
	per cento;	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, nella misura prevista dalla legge;	
	c) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari e	
	al loro rimborso;	
	d) alla riserva straordinaria;	
	e) alle altre riserve statutarie e volontarie;	
	f) alla implementazione di strumenti di welfare aziendale fi-	
	nalizzati al benessere individuale e alla qualità della vita	
	dei Soci e dei Lavoratori;	
	g) alla concessione di ristorni, entro i limiti di legge,	
	nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità	
	prevalente e secondo quanto previsto dall'art 24 del presen-	
	te Statuto.	
	Art. 23 - Ristorni	
	23.1) In sede di approvazione del bilancio, su proposta del	
	Consiglio di Amministrazione, l'assemblea può deliberare la	
	ripartizione di ristorni ai soci.	

	23.2) I ristorni sono attribuiti ai Soci proporzionalmente	
	alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.	
	23.3) I criteri di ripartizione dei ristorni sono determina-	
	ti da apposito regolamento, con la precisazione che la qua-	
	lità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimen-	
	to a:	
	- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;	
	- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;	
	- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.	
	Art. 24 - Strumenti finanziari	
	24.1) La cooperativa può emettere strumenti finanziari, se-	
	condo la disciplina prevista per le società per azioni.	
	24.2) Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere	
	attribuiti diritti di amministrazione e patrimoniali, oppure	
	unicamente diritti patrimoniali.	
	24.3) Gli strumenti finanziari privi di diritti di ammini-	
	strazione possono essere offerti in sottoscrizione solo a in-	
	vestitori qualificati.	
	24.4) Nel caso di emissione di strumenti finanziari non par-	
	tecipativi, la nomina dell'organo di controllo è obbligato-	
	ria.	
	24.4) I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti	
	di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli	
	amministratori e dei componenti l'organo di controllo, ove	
	nominato.	

	Titolo VII	
	Decisioni dei soci - Assemblea	
	Art. 25 - Modalità di assunzione delle decisioni	
	25.1) I soci decidono sulle materie riservate alla loro com-	
	petenza dalla Legge, dal presente statuto, nonché sugli argo-	
	menti che un componente dell'organo amministrativo o tanti	
	soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili	
	in assemblea generale sottopongano alla discussione.	
	25.2) Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con	
	metodo assembleare.	
	Art. 26 - Convocazione dell'Assemblea	
	26.1) L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di leg-	
	ge, è convocata dagli amministratori mediante avviso conte-	
	nente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del	
	giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e le indicazioni	
	per l'eventuale partecipazione in videoconferenza. Esso	
	potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e	
	dell'ora per la seconda convocazione.	
	26.2) A cura degli amministratori, l'avviso di convocazione	
	deve essere:	
	- inviato ai soci e agli altri aventi, almeno quindici gior-	
	ni prima di quello in cui si tiene l'adunanza, all'indirizzo	
	fisico e/o al recapito elettronico comunicato dal socio ai	
	sensi dell'art.4 dello Statuto. In alternativa, l'avviso può	
	essere recapitato anche attraverso mezzi di comunicazione	

	purché garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento;	
	- affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che pre-	
	cedono quello in cui si tiene l'adunanza;	
	- pubblicato sul sito internet aziendale, se esistente, nei	
	quindici giorni antecedenti l'adunanza.	
	26.3) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si	
	reputa regolarmente costituita quando:	
	- sono presenti, in proprio o per delega, o informati della	
	riunione tutti i soci aventi diritto al voto e all'interven-	
	to, tutti gli amministratori, i componenti dell'organo di	
	controllo e il revisore, se nominati;	
	- nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazio-	
	ne delle deliberazioni assunte agli amministratori, componen-	
	ti dell'organo di controllo e revisore non presenti.	
	26.4) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altro-	
	ve purché nel territorio italiano.	
	26.5) L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luo-	
	ghi, tra loro collegati in videoconferenza alle seguenti con-	
	dizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi ver-	
	bali:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare:	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regola-	
	re svolgimento dell'adunanza, la constatazione e proclamazio-	
	ne dei risultati della votazione;	

	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordi-	
	ne del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere	
	documenti.	
	26.6) Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve esse-	
	re convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la	
	società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e	
	qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della società.	
	26.7) L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta	
	dei soci, nei casi previsti dalla legge.	
	Art. 27 - Maggioranze costitutive e deliberative	
	27.1) L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in	
	prima come in seconda convocazione, è validamente costituita	
	e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo	
	il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normati-	
	va tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità li-	
	mitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle so-	
	cietà cooperative.	
	Art. 28 - Intervento in assemblea e diritto di voto	
	28.1) Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscrit-	
	ti nel libro dei soci.	

	28.2) Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da	
	almeno novanta giorni nel libro dei soci.	
	28.3) Ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il va-	
	lore nominale della sua quota.	
	Art. 29 - Rappresentanza nell'assemblea	
	29.1) I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo	
	da altri soci.	
	29.2) La delega deve essere conferita per iscritto e deve in-	
	dicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e li-	
	miti di subdelega; essa deve essere conservata dalla coopera-	
	tiva.	
	29.3) Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di	
	quindici soci.	
	29.4) Il socio imprenditore individuale può farsi rappresen-	
	tare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il	
	terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa ancorché non soci.	
	Titolo VIII	
	Amministrazione	
	Art. 30 - Organo amministrativo	
	30.1) La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Ammi-	
	nistrazione nominato dall'Assemblea dei soci.	
	30.2) Il Consiglio di Amministrazione è composto da un mini-	
	mo di tre ad un massimo di sette membri, secondo il numero	
	determinato dall'Assemblea al momento della nomina.	

	30.3) Conformemente al disposto dell'art.2542 comma 3 C.C.,	
	la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci coo-	
	peratori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche.	
	30.4) Gli amministratori durano in carica per un periodo non	
	superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e	
	scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazio-	
	ne del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro ca-	
	rica.	
	30.5) Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 31 - Consiglio di amministrazione	
	31.1) Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente;	
	può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segreta-	
	rio, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio	
	stesso.	
	31.2) Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luo-	
	go diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le	
	volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne	
	sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.	
	Al Consiglio di Amministrazione è possibile partecipare in	
	videoconferenza, quando nella convocazione è specificata ta-	
	le possibilità.	
	31.3) La convocazione viene fatta dal presidente con lettera	
	da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del	
	consiglio e dell'organo di controllo o, in caso di urgenza,	

	con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da	
	spedire almeno due giorni prima. La convocazione può prevedere	
	la possibilità di partecipazione in videoconferenza, specificando	
	le modalità per esercitare tale facoltà.	
	31.4) Sono comunque validamente costituite le riunioni del	
	consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale	
	convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori	
	e tutti i membri dell'organo di controllo.	
	31.5) Il consiglio di amministrazione è validamente costituito	
	con la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	31.6) Il consiglio di amministrazione delibera validamente	
	con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	31.7) Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute	
	dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli	
	intervenuti.	
	31.8) Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	31.9) I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio	
	di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni	
	cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto	
	compatibili.	
	31.10) Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono	
	svolgere anche in videoconferenza, purché:	
	- sia consentito al presidente della riunione di accertare	

	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati della votazio-	
	ne;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordi-	
	ne del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere	
	documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato at-	
	to nei relativi verbali.	
	31.11) La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si	
	trovano il presidente ed il segretario.	
	Art. 32 - Sostituzione degli amministratori	
	32.1) Per la sostituzione dei componenti il consiglio di am-	
	ministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto del-	
	l'art. 2386 c.c.	
	32.2) Nel caso di amministratori che non costituiscano consi-	
	glio di amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a	
	cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli am-	
	ministratori.	
	Art. 33 - Poteri di gestione	
	33.1) Al consiglio di amministrazione competono tutti i pote-	
	ri per la gestione della cooperativa.	
	33.2) Il consiglio di amministrazione può nominare, determi-	

	nandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il	
	compimento di determinati atti o categorie di atti.	
	Art. 34 - Deleghe	
	34.1) Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti	
	dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in	
	tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi compo-	
	nenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato ese-	
	cutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i li-	
	miti della delega e dei poteri attribuiti.	
	34.2) Non possono essere delegati i poteri in materia di am-	
	missione, recesso o esclusione dei soci.	
	34.3) Gli organi delegati riferiscono al consiglio di ammini-	
	strazione e all'organo di controllo, se presente, almeno o-	
	gni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla	
	sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di mag-	
	gior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue con-	
	trollate.	
	34.5) Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un	
	minimo di due ad un massimo di cinque membri.	
	34.6) I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo	
	essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazio-	
	ne.	
	34.7) Segretario del comitato esecutivo è il segretario del	
	consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un	
	membro designato dal presidente.	

	34.8) Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamen-	
	to del comitato esecutivo valgono le norme previste per il	
	consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a	
	maggioranza dei voti dei componenti.	
	Art. 35 - Rappresentanza	
	35.1) La rappresentanza della cooperativa spetta al presiden-	
	te del consiglio di amministrazione, ai vice presidenti e a-	
	gli amministratori delegati.	
	Art. 36 - Rimborsi e compensi	
	36.1) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese so-	
	stenute per ragioni dell'ufficio.	
	36.2) L'assemblea dei Soci determina il compenso degli ammi-	
	nistratori.	
	36.3) L'assemblea può anche accantonare a favore degli ammi-	
	nistratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per	
	la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione	
	del mandato.	
	Titolo IX	
	Controllo	
	Art. 37 - Controllo diretto dei soci	
	37.1) I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzio-	
	ne dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazio-	
	ni contratte con la società, esercitano i poteri di control-	
	lo diretto loro attribuiti dalla legge.	
	Art. 38 - Organo di controllo e revisione contabile	

	38.1) La cooperativa può nominare un organo di controllo e	
	di revisione contabile. Nei casi previsti dalla legge, la no-	
	mina è obbligatoria. Si applicano, in quanto compatibili, le	
	disposizioni sulla società a responsabilità limitata.	
	Titolo X	
	Scioglimento liquidazione devoluzione	
	Art. 39 - Scioglimento	
	39.1) La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla	
	legge.	
	39.2) L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della	
	cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete a-	
	gli amministratori.	
	39.3) In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo ammini-	
	strativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previ-	
	sti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro	
	verificarsi.	
	39.4) L'assemblea nomina i liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funziona-	
	mento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento	
	del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo della liquida-	
	zione.	

	Art. 40 - Devoluzione	
	40.1) L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c.	
	Titolo XI	
	Controversie	
	Art. 41 - Clausola arbitrale	
	41.1) Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	- tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	- le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;	
	- le controversie tra amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.	
	41.2) La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di ammini-	

	stratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espres-	
	sa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	41.2) Gli arbitri sono in numero di:	
	- uno, per le controversie di valore inferiore ad euro	
	15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valo-	
	re della controversia si tiene conto della domanda di arbi-	
	trato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguen-	
	ti del Codice di Procedura Civile;	
	- tre, per le altre controversie.	
	41.3) Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e	
	di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa	
	dalla Confcooperative.	
	41.4) In difetto di designazione, sono nominati dal Presiden-	
	te del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	41.5) La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rap-	
	porti tra soci è notificata alla società.	
	41.6) Gli Arbitri decidono secondo diritto. I soci possono	
	convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo e-	
	quità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con rife-	
	rimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	41.7) Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla co-	
	stituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino	
	detto termine per non più di una sola volta nel caso in cui	
	sia necessario disporre una C.T.U, o in ogni altro caso in	
	cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza	

35 di 36

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs 82/2005.